

COMUNE DI SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE UOMO DONNA ED ESTETISTA

Approvato con delibera C.C. n. 45 del 29.4.1999
Modificato con delibera C.C. n. 124 del 3.11.2004

ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 23.12.1970, n. 1142, della legge 04.01.1990, n. 1, e della Legge Regionale 17.10.1994, n. 74, dispone che chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito attività di parrucchiere uomo e donna, di estetista deve essere provvisto di autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese che esercitano le suddette attività siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante né presso il domicilio del richiedente la prestazione.

Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del richiedente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari, in favore di persone inferme, con gravi problemi di deambulazione o per particolari straordinarie necessità e all'interno di strutture sanitarie a favore di degenti, nel rispetto di norme e tutele igieniche e di sicurezza previste dalle vigenti norme.

ART. 2 (TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI)

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento potranno essere rilasciate per le seguenti tipologie:

A) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA - Trattasi di attività esercitabili su uomo e donna, comprendenti: taglio della barba, dei capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche, ogni altro servizio inerente o completare al trattamento dei capelli.

B) ESTETISTA - Trattasi di attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n. 713/86.

Sono escluse dall'attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a esclusiva finalità di carattere terapeutico.

ART. 3 (CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI)

Coloro che all'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di barbiere o parrucchiere per donna, possono chiederne l'adeguamento e la trasformazione in attività di parrucchiere per uomo e donna (unisex), ai sensi delle nuove norme regolamentari, previa presentazione di apposita domanda.

La conversione sarà annotata da parte del Comune sull'autorizzazione stessa, previa verifica della qualifica professionale.

Chi non provvede a richiedere la conversione della vecchia autorizzazione continua ad esercitare l'attività svolta, la quale sarà disciplinata dalle norme del presente Regolamento.

ART. 4 (REQUISITI)

L'Autorizzazione per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna e attività di estetista è rilasciata a condizione che:

1. Il richiedente se persona fisica o il Direttore dell'Azienda o società, sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge 443/85 il cui accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443/85, gli Uffici Comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

2. A) I locali abbiano i requisiti urbanistici ai sensi delle disposizioni vigenti;

B) siano rispettati le norme, anche regolamentari, in materia igienico sanitaria, con riferimento ai locali ed alle attrezzature e suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, ai procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché al personale addetto all'esercizio delle attività.

3. Il richiedente l'autorizzazione, sia persona fisica oppure titolare o direttore dell'azienda sia in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di Impresa gestita in forma societaria, il requisito della qualificazione professionale deve essere accertato:

A) per la maggioranza dei soci quando si tratti di Impresa avente i requisiti previsti dalla legge 443/85 ed esercente attività di parrucchiere per uomo e donna, per tutti i soci qualora si tratti di Impresa esercente l'attività di estetista:

B) per la persona che assume la Direzione dell'azienda quando si tratti di Imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85, detta qualificazione, il cui accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, si intende conseguita qualora il richiedente l'autorizzazione o il Direttore d'azienda, si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e dall'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1. per l'attività di estetista.

C) l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere per uomo e donna, in forma di imprese esercitate nella stessa sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 08.08.1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

4. Il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi.

5. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di una autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti di cui al presente art. 4 comma 2,4, e 5.

ART. 5 (FRAZIONI)

Per le frazioni aventi un numero di abitanti superiore a 500 e nelle quali non è presente nessuna attività, potrà essere concessa una autorizzazione anche in deroga al numero massimo con vincolo di non trasferibilità al di fuori della frazione stessa.

ART. 6 (DISTANZE)

1. I nuovi esercizi di parrucchiere uomo e/o donna non possono essere ubicati ad una distanza inferiore a ml.530 da quelli già autorizzati. Nel Centro Storico tale distanza è ridotta a ml.380.
2. I nuovi esercizi di estetista non possono essere ubicati ad una distanza inferiore a ml. 315 da quelli già autorizzati. Nel Centro Storico tale distanza è ridotta a ml.165.

3. Per Centro Storico, ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende la zona del centro abitato di Sansepolcro compresa all'interno delle mura storiche ed individuata come zona A dalle norme di PRG.

Il restante territorio comunale esterno alla zona "Centro Storico" viene denominato zona "Resto del territorio".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento dell'attività da zona a zona.
5. In caso di trasferimento nell'ambito della stessa zona di attività di parrucchieria uomo e/o donna o estetista, esistenti alla data del (data di approvazione della modifica al regolamento) le distanze di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono ridotte a 30 ml. nel "Centro Storico" e 120 ml. nel "Resto del territorio" purchè sussistano le condizioni di seguito elencate:
6. In caso di trasferimento nell'ambito della stessa zona di attività di parrucchieria uomo e/o donna o estetista, esistenti alla data del 3.11.2004 le distanze di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono ridotte a 30 ml. nel "Centro Storico" e 120 ml. nel "Resto del territorio" purchè sussistano le condizioni di seguito elencate:
 - a) aumenta la distanza da quelle attività della stessa tipologia rispetto alle quali precedentemente non vi era distanza minima;
 - b) la distanza da altri esercizi della stessa tipologia non scende al di sotto dei minimi citati nel presente comma (30 ml. nel "Centro Storico", 120 ml. nel "Resto del territorio")
7. La distanza si misura in base al minor percorso effettivo e non in linea retta. In caso di esercizio posto all'interno di un edificio condominiale la distanza dovrà essere misurata dall'effettivo ingresso dell'esercizio e non dall'ingresso del condominio.

ART. 7

(AUTORIZZAZIONE)

L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è subordinato al rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione.

Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve presentare la domanda dichiarando sotto la propria responsabilità quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 e dalla normativa vigente in materia.

Decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Comune abbia rilasciato o rifiutato l'autorizzazione, la stessa si intende rilasciata.

ART. 8

(TERMINE DELLA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE)

L'autorizzazione, trascorso il termine di novanta giorni dalla data di rilascio senza che le attività per la quale la stessa è stata rilasciata abbiano avuto inizio, sarà revocata.

ART. 9

(TRASFERIMENTI)

L'Impresa può trasferire la sede del proprio esercizio dopo aver inviata comunicazione al Comune nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6.

Il Comune in presenza di richieste motivate da sfratti e acquisto locali, può autorizzare il trasferimento in deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 in merito alle distanze, sentito il parere della Commissione.

Qualora la domanda di trasferimento sia concorrente con una domanda di nuova autorizzazione, quella di trasferimento avrà la priorità.

ART. 10 (NON TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE - SUBINGRESSO)

Le autorizzazioni non sono commerciabili.

Chiunque rilevi un esercizio già in attività dovrà richiedere una nuova autorizzazione la quale sarà rilasciata prescindendo dall'accertamento dei requisiti di cui ai punti 2 e 5 dell'art. 4 e delle distanze di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

DECESSO DEL TITOLARE - In caso di morte del titolare dell'Impresa intestatario dell'autorizzazione, l'Impresa stessa può continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ai 5 (cinque) anni in analogia a quanto disposto dall'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443.

La gestione può essere assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, sempre che il lavoro venga svolto con l'impiego di personale professionalmente qualificato.

Nella richiesta di assunzione della gestione da parte degli eredi o di chi per essi, da rivolgere alla Commissione Provinciale dell'Artigianato e al Comune, dovrà essere indicato anche il nome della persona o delle persone che lavoreranno materialmente nell'azienda con la relativa qualifica professionale regolarmente documentata

ART. 11 (COMMISSIONE COMUNALE)

Per gli adempimenti di cui alle leggi 23.12.1970, n. 1142, 4.1.1990, n. 1, e della Legge Regionale 17.10.1994, n. 74, nonché dal presente Regolamento, su nomina della Giunta Comunale è istituita apposita Commissione Comunale come di seguito specificato:

- . Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente.
- . Tre rappresentanti designati dalla categoria artigianale.
- . Tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative.
- . Funzionario medico della competente USL.
- . Comandante Polizia Municipale.
- . Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o da un suo delegato artigiano di categoria.
- . Due rappresentanti della categoria di estetista designati dalle Organizzazioni Provinciali più rappresentative a livello regionale.

Qualora le categorie omettano di comunicare i rappresentanti designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, provvede la Giunta Comunale.

Con funzioni di Segretario della Commissione viene nominato un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione resta in carica quattro anni, è convocata dal suo Presidente con AVVISO SCRITTO contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno (otto) giorni prima della data stabilita per la seduta.

La Commissione delibera con la metà più uno dei suoi componenti a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Competono alla Commissione i seguenti pareri obbligatori ma non vincolanti:

- sulle norme del Regolamento Comunale e sulle modifiche da apportare;~
- sul rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna e estetista;
- su provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni;
- sulla possibilità di deroga in merito al trasferimento come prevista dal precedente art. 5.

Il parere della Commissione potrà anche essere chiesto, oltre che per tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ogni volta che sorgano questioni inerenti la materia disciplinata.

ART. 12 (RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

Viene rilasciata dal Responsabile del Servizio sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 11.

L'autorizzazione costituisce unico titolo per esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività disciplinate dal presente Regolamento.

L'autorizzazione deve essere esposta all'interno del locale in cui si esercita l'attività in modo visibile.

ART. 13 (SOSPENSIONE E REVOCA)

L'autorizzazione può essere sospesa quando vengono meno i requisiti igienici previsti dalle vigenti disposizioni. In tal caso vengono concessi al titolare 6 (sei) mesi di tempo rinnovabili di ulteriori sei mesi per gli adeguamenti necessari.

La sospensione dell'attività viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione viene revocata quando:

- non esistano più i requisiti igienici di cui al precedente art. 4;
- l'attività viene interrotta per un periodo superiore a tre mesi in assenza di fondati motivi;
- non esistano più i requisiti professionali;

La revoca viene disposta da Responsabile del Servizio sentito il parere della Commissione Comunale.

ART. 14
(DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE)

Il rilascio dell'autorizzazione è negato quando dall'istruttoria risulta che il richiedente è sprovvisto di uno qualunque dei requisiti prescritti dal presente Regolamento:

Il provvedimento di diniego, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 15
(ESERCIZI ESISTENTI)

E' consentito ai parrucchieri uomo e donna di esercitare anche l'attività di manicure e pedicure estetiche direttamente, se in possesso della relativa qualifica, o a mezzo di personale qualificato, a titolo di attività complementare. gli interessati dovranno darne comunicazione al Comune.

ART. 16
(ATTIVITA' SVOLTA IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE)

Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione immediata dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 17
(TARIFFE E ORARI)

Gli esercizi che svolgono attività disciplinate dal presente Regolamento devono rispettare l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio, sentite le proposte formulate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Il provvedimento deve essere tenuto esposto, in modo ben visibile, all'interno del locale, unitamente alle tariffe delle prestazioni stabilite in accordo con le O.O.S.S. di categoria.

ART. 18
(ATTIVITA' DI VENDITA)

Secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 4.1.1990, n. 1, alle Imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine di continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 114/98.

Visto il parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato in data 11.12.1991 che prevede per gli esercizi di parrucchiere per uomo e donna la strumentalità e accessorietà sulla cessione di prodotti inerenti lo svolgimento della propria attività. Quanto previsto dal comma primo del presente articolo si applica anche agli esercizi di acconciatura maschile e femminile.

ART. 19
(VIGILANZA)

Gli organi di vigilanza sono incaricati di fare rispettare le disposizioni del presente Regolamento. A tale scopo possono accedere in qualsiasi momento in tutti i locali dell'esercizio.

ART. 20
(CONTENZIOSO)

Contro i provvedimenti con i quali il Responsabile del Servizio nega l'autorizzazione all'esercizio di una attività tra quelle disciplinate dal presente Regolamento, l'interessato può proporre ricorso al TAR competente per territorio, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.

Il termine per la proposizione del ricorso è di giorni 60 (sessanta) o nei termini previsti dalle norme vigenti a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Responsabile del Servizio.

ART. 21
(APPLICAZIONE DI ALTRE NORME)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi e i regolamenti generali in vigore e, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14.2.1963, n. 161, e successive modifiche, la legge 4.1.1990, n. 1, la Legge Regionale 17.10.1994, n. 74 e il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ART. 22
(SANZIONI)

Le infrazioni alle norme previste dal presente Regolamento saranno punite con le sanzioni e le procedure previste dalle vigenti norme di legge e regolamenti comunali.

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, in rapporto alle diverse violazioni ed alle loro ripetitività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge 1/90, sono punite con sanzioni amministrative da L. 100.000 a L. 500.000, con la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto espressamente previsto dal regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma per i casi di recidiva ed in ordine di gravità:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di sei mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione.

ART. 23
(VALIDITA')

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto ed incompatibili con le presenti norme.